

RICHIESTA DELL'USO DI UNA CHIESA PER UN CONCERTO

Da presentare all'Ufficio diocesano per la Liturgia almeno un mese prima dell'evento

RICHIEDENTE

Il sottoscritto _____
Cognome e nome

- Parroco (o Rettore) della chiesa di _____
oppure
 Delegato dal Parroco

residente a _____
Comune _____ *Indirizzo* _____

Telefono _____ *Indirizzo mail* _____

a nome di _____
Ente organizzatore del concerto

richiede di poter programmare un concerto il _____
Data _____ *Orario* _____
nella chiesa _____
Denominazione della chiesa

Si tratta di (*Titolo o sommaria descrizione dell'evento*)

ALLEGATI

- Il programma dei brani musicali e il nome dei relativi autori
- L'indicazione degli esecutori
- I testi dei canti non provenienti dalla Liturgia o dalla Sacra Scrittura
- La traduzione italiana dei testi in altre lingue
- Bozze delle locandine pubblicitarie e del programma che sarà distribuito ai partecipanti (se già disponibile; diversamente, di farlo pervenire il prima possibile)


IMPEGNI PRESI IN CARICO ALL'ATTO DELLA RICHIESTA

L'Ente organizzatore (se diverso dalla Parrocchia) si impegna a:


1. non divulgare pubblicamente il concerto con annunci pubblicitari, avvisi giornalistici o stampa di programmi prima dell'autorizzazione dell'Ufficio per la Liturgia;
2. evitare che la manifestazione abbia contenuti, temi e/o finalità contrari all'insegnamento della Chiesa e al decoro del luogo di culto;
3. mantenere libero e gratuito l'accesso alla manifestazione, così che nessuna persona possa essere impedita di parteciparvi, escludendo anche la prevendita di biglietti di ingresso; tale possibilità dovrà apparire anche sulle locandine pubblicitarie;
4. evitare, per evidenti motivi di sicurezza, affollamenti superiori alla capienza della chiesa (stabilita da un tecnico abilitato) e rendere agibile ogni via di uscita;
5. garantire il rispetto e la salvaguardia dell'edificio e del suo arredo;
6. non occupare, per quanto possibile, il presbiterio e ad evitare di utilizzare e spostare l'altare e l'ambone (se mobili);
7. non utilizzare la sacrestia come spogliatoio;
8. esigere, dai concertisti e dal pubblico, l'abbigliamento e il contegno che normalmente si richiedono ai fedeli;
9. preparare l'ambiente e ripristinarlo al termine del concerto, attenendosi a tutte le indicazioni del Parroco o del Rettore della chiesa (santuario);
10. assumersi per iscritto la responsabilità civile e la copertura di tutte le spese inerenti al concerto, comprese le eventuali spese per il riordino, la pulizia, l'energia elettrica, il riscaldamento e i danni eventuali.

NB. Si ricorda che un concerto generico di musica - che pertanto non si configura come un atto di culto - rappresenta un'attività non istituzionale, per la quale la Proprietà (Parrocchia) è tenuta all'osservanza delle normative civili in fatto di manifestazioni pubbliche (norme di sicurezza sulle uscite, sugli impianti elettrici, norme antincendio, numero limitato di persone per tipologia di evento e per capienza dell'edificio...), alla normativa sugli spettacoli (SIAE), alla copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Luogo e Data



Firma del legale rappresentante della chiesa (parrocchia)



Firma del richiedente



DIOCESI DI BRESCIA

CURIA DIOCESANA

Ufficio per la Liturgia

Prot. n. _____

AUTORIZZAZIONE per un concerto in luogo di culto

Premesso che

- il can. 1210 del *Codice di Diritto Canonico* stabilisce che «Nel luogo sacro sia ammesso solo quanto serve per esercitare e promuovere il culto, la religione, ed è vietato tutto ciò che non sia consono alla santità del luogo» e che tuttavia l'Ordinario può permettere, caso per caso, altri usi, che però non siano contrari alla santità del luogo;
- secondo il documento “Concerti nelle chiese” della *Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti* del 5/11/1987: «Le chiese non possono considerarsi come semplici luoghi “pubblici”, disponibili a riunioni di qualsiasi genere. Sono luoghi sacri, cioè “messi a parte”, in modo permanente, per il culto a Dio, dalla dedicazione o dalla benedizione» (n. 5) e quando «si utilizzano per altri fini diversi dal proprio, si mette in pericolo la loro caratteristica di segno del mistero cristiano, con danno più o meno grave alla pedagogia della fede e alla sensibilità del popolo di Dio»;
- secondo quanto indicato dalla Conferenza Episcopale Italiana nell'*Istruzione in Materia amministrativa* (IMA) del 1° settembre 2005 al n. 130 «l'esecuzione musicale in chiesa al di fuori della liturgia costituisce attività istituzionale dell'ente officiante solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) organizzazione da parte di un ente ecclesiastico; b) esecuzione prevalente di musica sacra; c) ingresso libero e gratuito», e che «venendo a mancare una di queste tre condizioni, il concerto costituisce un'attività culturale, diversa da quella di culto, che richiede, a norma del can 1210, la licenza scritta dell'ordinario diocesano per l'uso profano della chiesa *per modum actus* ed è assoggettabile alla normativa sugli spettacoli»;
- tale indicazione è stata recepita nel vademecum *La festa in parrocchia* della Diocesi di Brescia (cfr. pag. 20-21) pubblicato nel 2012 (Prot. n. 95/12)
- il Rev.do Parroco _____
della parrocchia di _____ in _____
in data _____ ha presentato istanza per un concerto nella chiesa di _____
- il programma consegnato non presenta contenuti, temi e/o finalità contrari all'insegnamento della Chiesa e al decoro del luogo di culto e che il parroco (o i promotori) si sono assunti il dovere di rispettare le normative canoniche e civili relative a tale manifestazione musicale

a norma del can. 1210 del *Codice di Diritto Canonico* e a nome dell'Ordinario,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER LA LITURGIA, AUTORIZZA IL CONCERTO
richiamando altresì le seguenti disposizioni:

- a. L'entrata nella chiesa dovrà essere libera e gratuita.
- b. Il pubblico presente al concerto dovrà tenere un comportamento sobrio e rispettoso, evitando qualsiasi atteggiamento indegno del carattere sacro della chiesa. L'abbigliamento di esecutori e uditori dovrà essere quello che normalmente si richiede ai fedeli che frequentano la chiesa.
- c. I musicisti e cantori eviteranno, per quanto possibile, di occupare il presbiterio. Il massimo rispetto sarà dovuto all'altare, all'ambone e alla sede del celebrante.

- d. Per quanto possibile, il Santissimo Sacramento sarà conservato in una cappella annessa o in un altro luogo sicuro e decoroso.
- e. Il responsabile della chiesa (Parroco o Rettore) accoglierà gli ospiti, esecutori e ascoltatori, con brevi parole di saluto, evitando così ogni impressione di “*affitto della chiesa*”.
- f. Il concerto sarà introdotto ed eventualmente accompagnato da commenti che ne mettano in luce non solo il valore culturale, storico e artistico, ma anche la qualità religiosa e spirituale.
- g. L'ente promotore oltre che rispettare e far rispettare le norme civili si impegnerà a:
 - garantire la salvaguardia dell'edificio, dei beni artistici e storici, degli arredi ivi collocati;
 - dichiarare per iscritto di assumersi, di fronte al titolare della chiesa, la responsabilità civile verso terzi oltre a tutte le spese necessarie

FACSIMILE